

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile - Ufficio dell'esecuzione

Il Giudice dell'esecuzione

in persona del dott. Antonio Cirma,
sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza del 29 settembre 2015;
vista la documentazione prodotta, letti gli atti ed esaminate le istanze avanzate dalle parti;

OSSERVA

Con ricorso depositato l'11 maggio 2015, DEBITORE proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento notificato il 21.4.2015 chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi illegittimo e/o nullo il pignoramento, essendo stato oggetto di pignoramento la piena proprietà degli immobili in comunione legale. Deduceva, infatti, che con negoziazione assistita lui e la moglie avevano stipulato in data 21 gennaio 2015 accordo di separazione personale, depositato presso la Procura del Tribunale di Napoli Nord il 23 gennaio 2015 e, dopo il rilascio del nulla osta, comunicato all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Per tale motivo, operando lo scioglimento della comunione legale dal deposito dell'accordo di separazione, il creditore precedente avrebbe dovuto pignorare la metà degli immobili.

Con memoria depositata il 28 settembre 2015, la BANCA ha chiesto il rigetto della domanda e della sospensiva e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Orbene, l'art. 6, comma 3, del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, in materia di negoziazione assistita, prevede che *"L' accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"*.

Risulta irrilevante ai fini della decisione stabilire se lo scioglimento della comunione legale si produca dalla data della stipulazione dell'accordo o dal nulla osta del Procuratore della Repubblica (a seconda che si qualifichi tale ultimo provvedimento rispettivamente come condizione risolutiva dell'accordo o elemento integrativo della fattispecie), dal momento che la notifica del pignoramento (avvenuta il 21 aprile 2015) è comunque successiva all'annotazione della convenzione nei registri dello stato civile (avvenuta il 19 febbraio 2015, come si rileva dall'estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio in atti), adempimento successivo al rilascio del nulla osta ed idoneo a rendere opponibile ai terzi il mutamento del regime patrimoniale tra coniugi.

Tuttavia, l'intervenuto scioglimento della comunione legale non comporta l'invalidità dell'atto di pignoramento effettuato sulla intera proprietà dei beni.

Per giurisprudenza costante, quando è pignorata una quota superiore rispetto a quella di cui il debitore esecutato è effettivamente titolare non può essere dichiarata la nullità del pignoramento. In questo caso, infatti, il pignoramento è valido nei limiti della quota di cui l'esecutato è effettivamente titolare.

Basti il richiamo alla recente sentenza n. 6833 del 03/04/2015 della Corte di Cassazione, secondo cui: *"In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti*

reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore". Conseguentemente, l'istanza di sospensione dell'esecuzione deve essere rigettata.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Da ultimo, poi, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la condanna dell'odierno opponente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..

Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).

Orbene, nel caso di specie, anche a non voler rinvenire la mala fede nel comportamento dell'opponente il quale, a detta dell'opposta, avrebbe strumentalmente posto in essere la separazione personale dopo aver ottenuto l'improcedibilità della precedente procedura esecutiva, nella consapevolezza che di lì a breve il creditore procedente avrebbe intrapreso una nuova procedura pignorando l'intero, può sicuramente ravvisarsi la colpa grave nella manifesta infondatezza del motivo di opposizione spiegato: la doglianza prospettata è risultata infatti del tutto incompatibile con quanto sostenuto dalla giurisprudenza consolidata.

La condotta della parte che su quella doglianza abbia inteso fondare la propria strategia difensiva (in via peraltro del tutto esclusiva) non appare quindi ispirata ad un canone di sia pur minima diligenza.

Ovviamente, non si tratta in questa sede di "sanzionare" una condotta (l'agire in giudizio) ricollegabile ad un principio avente pur sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire in giudizio "a qualunque costo" (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando invero quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).

In altri termini, deve ritenersi che la facoltà processuale di opposizione non possa in alcun modo "trasmodare" in una opposizione "a qualunque costo", disancorata da un qualsivoglia fondamento giuridico (come nel caso di specie), legittimando in tal modo un'opposizione diretta unicamente a procrastinare e/o ritardare il recupero del credito da parte del creditore (se non altro in termini di maggiori costi per attività legale e/o comunque di disincentivo all'esecuzione).

Una tale forma di opposizione finisce inevitabilmente con l'assumere i caratteri della temerarietà di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto finalizzata ad un obiettivo diverso dall'effettivo *ius dicere*, con la conseguente ammissibilità della sanzione processuale di cui alla disposizione in parola.

Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di compensi; la determinazione dei

compensi rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che i compensi sono comunque parametrati al valore della causa.

L'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. deve essere quindi in questa sede raddoppiato, al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.

P.Q.M.

Letto l'art. 618 c.p.c.

RIGETTA l'istanza di sospensione spiegata dal DEBITORE con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 11.5.2015.

Letto l'art. 91 c.p.c.

CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta BANCA, al pagamento delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione, spese che si liquidano in euro 2.632,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.

Letto l'art. 96 c.p.c.

CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta BANCA, della ulteriore somma di euro 2.632,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c.

Letto l'art. 618 c.p.c.

ASSEGNA termine di novanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Aversa, 11/11/2015

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Antonio Cirma

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*